

TRIBUNALE DI CAGLIARI

all'udienza del 25 novembre 2013, il Giudice del Tribunale di Cagliari, dott.ssa Adriana GRANDOLFO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

*****, nato a *****

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

*del reato di cui all'art. 3 della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 (in relazione all'art. 12 sexies Legge n. 898 del 1 dicembre 1979 e punito ai sensi dell'art. 570 c.p.) perché successivamente all'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Cagliari in data 8 marzo 2006 e con successiva omologa del 13 aprile 2006 nel procedimento di separazione personale, si sottraeva alla corresponsione dell'assegno mensile di € 500,00 come stabilito dal Giudice, somma dovuta all'ex coniuge *****, quale contributo per il mantenimento della stessa e dei figli. In Iglesias nei mesi di maggio e giugno 2009.*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: previa concessione delle attenuanti generiche chiede la condanna a due mesi di reclusione ed € 600 di multa

Difesa: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, ***** è stato chiamato a rispondere del reato in epigrafe.

Il processo, celebrato in presenza dell'imputato, è stato istruito mediante prove testimoniali e documentali, all'esito delle quali l'imputato deve essere mandato assolto.

Dal complesso dell'istruttoria dibattimentale è emerso, in sintesi, che dopo molti anni di matrimonio, in costanza del quale nacquero due figli, ***** e ***** si separarono consensualmente nel 2006 (doc. n. 18 decreto di omologa) stabilendo tra le altre cose, che l'imputato avrebbe corrisposto la somma di € 500 mensili alla ***** a titolo di contributo di mantenimento di cui € 200,00 per ciascun figlio ed € 100,00 in favore della coniuge.

***** versò regolarmente le suddette somme fino a giugno del 2009 quando, riducendo autonomamente l'importo dell'assegno corrispose la somma totale di € 100,00 alla sig.ra ***** la quale, il 19 dello stesso mese, propose dunque una denuncia querela nei confronti del coniuge per l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento per sé e per i propri figli, che diede luogo al presente procedimento.

Preliminarmente occorre dire che la condotta contestata ad ***** nei confronti della moglie non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 3 della legge 54/2006. La legge in questione "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", ha sostituito all'art. 1 il testo dell'art. 155 c.c. (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale dei genitori), ed inserito nuove norme relative all'affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso, alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, all'assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza, alle disposizioni in favore dei figli maggiorenni ed ai poteri del giudice e ascolto del minore.

La stessa novella, all'art. 2, ha poi stabilito alcune modifiche al codice di procedura civile, ed ha titolato il successivo art. 3 come "Disposizioni penali" prevedendo al primo ed unico comma: "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies".

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la "violazione degli obblighi di natura economica" si riferisca in modo esclusivo al novellato art. 155 c.c. ed alle successive norme introdotte in materia, traendo tale convincimento dalla lettura degli atti parlamentari della 14 legislatura, preparatori della legge in questione¹.

A parere della suprema Corte, dalla riforma del 2006 è rimasta esclusa la sanzione di natura penale per il mancato adempimento degli obblighi verso il coniuge separato.

Nel silenzio della legge, invero, l'interpretazione che si impone è quella che individua gli obblighi di natura economica oggetto di tutela penale soltanto in quegli obblighi economici regolamentati dalla L. n. 54 del 2006, e cioè: gli obblighi di natura economica posti a carico di un genitore a favore dei figli

Il testo dell'originario art. 3 in questione era il seguente: "1. la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ex art. 570 cod. pen.": è quindi evidente, atteso l'incipit della originaria proposizione, che la portata e gli ambiti di applicazione della norma, nell'intenzione del legislatore e nel quadro delle riforme in concreto adottate, concernevano le sole obbligazioni di natura economica nei confronti dei soli figli. Nel corso dell'iter parlamentare, nella seduta 652 del 7 luglio 2005, risulta infatti essere stata approvata l'unica proposta emendativa (emendamento Magnolfi 3.351) che ha comportato l'intera sostituzione dell'iniziale formulazione dell'articolo stesso, il quale – come già detto – prevedeva il limite della esperibilità dell'azione ex art. 570 cod. pen. alla inadempienza, in danno dei figli, protratta per oltre "tre mensilità", con il testo ora vigente. (Cass. Pen. Sez. VI n. 36263 del 2011).

(minorenni e maggiorenni, escludendo quindi gli obblighi posti a carico di un coniuge a favore dell'altro, avuto riguardo al fatto che questi rapporti economici (lo si ripete) non sono stati oggetto di modifica da parte della L. n. 54 del 2006. Ai coniugi separati rimane dunque solo la tutela individuata dall'art. 570 c.p. (Cass. Pen. Sez. VI n. 36263 del 2011).

Ne consegue che ***** deve essere mandato assolto per il reato a lui contestato nei confronti della moglie. Dall'istruttoria dibattimentale è poi emerso che per il mese di maggio 2009, ***** versò regolarmente l'intero assegno di mantenimento previsto nel decreto di omologa; per cui non può essergli addebitata alcuna sanzione penale relativamente a tale periodo.

La novella introdotta dall' art. 3 della legge 54/2006 sanziona la semplice mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento ai figli disposto dal Giudice; e, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente anche un inadempimento parziale dell'obligato. Ciò non esclude tuttavia la rilevanza dell'eventuale incapacità economica dell'obligato, allorché la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. In una simile ipotesi, infatti, deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale, alla stregua del principio *ad impossibilia nemo tenetur*. Dall'istruttoria è emerso che ***** fu collocato dal proprio datore di lavoro in Cassa integrazione straordinaria, con decorrenza dal febbraio 2009, e pertanto dal marzo 2009 subì una riduzione del reddito, che si assestò intorno agli 800 € mensili (contro i precedenti € 1.400 circa).

Data la nuova situazione economica, chiese una modifica delle condizioni di separazione, notificando il relativo ricorso a ***** nel maggio 2009 (doc. n. 5), perché venisse esonerato dall'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento, benché la stessa, sentita come teste, abbia dichiarato di non essere a conoscenza di quanto sopra esposto al momento in cui presentò la querela.

Alla stregua delle circostanze sopra riportate e delle riflessioni svolte, questo giudice ritiene che la condotta contestata all'imputato relativamente al mese di giugno 2009 non debba essere penalmente sanzionata. La valutazione complessiva della condotta dell'imputato, induce ad escludere la volontà da parte dello stesso di omettere deliberatamente il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, (a cui aveva provveduto regolarmente fino al mese di maggio 2009); circostanza viceversa dettata, quantomeno, dalle sopravvenute difficoltà (se non impossibilità) economiche.

L'imputato, stando a quanto affermato dalla stessa persona offesa, ha sempre corrisposto l'assegno dovuto fin quando ha regolarmente esercitato la propria attività lavorativa; la non regolarità del versamento è coincisa, come già detto, con la sua collocazione in cassa integrazione e peraltro, la contestata omissione fa riferimento ad un periodo piuttosto circoscritto (un mese). Il mancato versamento dell'intero assegno da parte dell'imputato è stato dettato, presumibilmente, dalla necessità incolpevole di

dover provvedere alle proprie esigenze primarie. Conseguentemente, a parere di questo giudice, ***** deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 530 cpp assolve ***** dal delitto ascrittogli in danno di ***** perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 cpp assolve l'***** medesimo dal reato ascrittogli in danno dei figli, limitatamente al periodo del maggio 2009 perché il fatto non sussiste e per il restante periodo (giugno 2009) perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 cpp indica in giorni 60 il deposito delle motivazioni della sentenza.

Cagliari, 25 novembre 2013

Il Giudice